Dipartimento federale dell'economia DFE
Segreteria di Stato dell'economia SECO

Ufficio federale della migrazione UFM

CH-3003 Berna, SECO, ABAB /seco/shu

- Alle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro:
- alle autorità cantonali preposte all'attuazione della legge sui lavoratori distaccati;
- alle commissioni paritetiche centrali dei CCL di obbligatorietà generale;
- alle autorità cantonali e delle città di Berna, Bienne, Losanna e Thun preposte alla migrazione;
- alle autorità del Principato del Liechtenstein preposte alla migrazione.

Riferimento: 2007-09-03/5 **Berna, 20 dicembre 2007**

Circolare

Prestazione transfrontaliera di servizi tra Svizzera e Principato del Liechtenstein – quadro normativo vigente in considerazione delle misure d'accompagnamento alla libera circolazione delle persone

Scambio di note del 30 maggio 2003 (protocollo finale del 29 aprile 2003) e secondo scambio di note del 21 dicembre 2004

Gentili Signore, egregi Signori

1. Contesto

Prima dell'entrata in vigore – il 1° giugno 2002 – dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) e della convenzione AELS, la prestazione transfrontaliera di servizi tra Svizzera e Principato del Liechtenstein era esclusa dall'obbligo di autorizzazione e notifica¹. Dal 1° giugno del 2003, quando è stata avviata la fase 1 (scambio di note del 30 maggio 2003²), anche la prestazione transfrontaliera di servizi tra Svizzera e Liechtenstein è soggetta ad autorizzazione e notifica. Dal 1° giugno 2004, i prestatori di servizi del Principato

¹ Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essì nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri; RS **0.142.115.142**.

² Scambio di note del 30 maggio 2003 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sull'applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone firmato nell'ambito dell'Accordo di emendamento della Convenzione AELS; RS **0.142.115.144**.

del Liechtenstein sottostanno all'ordinaria procedura di notifica svizzera. Allo scopo di attuare la convenzione AELS (fase 1), il 29 aprile 2003 una delegazione svizzera e una del Principato del Liechtenstein hanno approvato un protocollo finale³ secondo cui non sono soggetti ad autorizzazione e notifica i servizi prestati per 8 giorni al massimo, entro un periodo di 90 giorni. Tale accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2003.

Nel quadro delle misure di accompagnamento, dal 1° giugno 2004 i lavoratori distaccati in Svizzera sottostanno ad un obbligo preliminare di notifica (art. 6 della legge sui lavoratori distaccati⁴), per permettere il controllo del rispetto delle condizioni minime di lavoro e salariali. Tutti i lavori che durano più di otto giorni per anno civile devono essere notificati con otto giorni di anticipo (obbligo di notifica). Tuttavia, in alcuni settori – tra cui quello dell'edilizia, dell'ingegneria e dei rami accessori dell'edilizia – tale disposizione non trova applicazione (art. 6 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza sui lavoratori distaccati⁵). In tali casi, la notifica deve essere effettuata con otto giorni di anticipo sull'inizio dell'impiego della persona distaccata in Svizzera indipendentemente dalla durata dei lavori.

In particolare, la disposizione relativa alla notifica è stata applicata dai Cantoni di confine interessati anche ai lavoratori distaccati provenienti dal Principato del Liechtenstein, e ciò ha portato alla presentazione di reclami da parte del governo liechtensteinese. Per questo motivo, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è stato incaricato di valutare il quadro giuridico.

2. Carattere vincolante del protocollo finale del 29 aprile 2003 sul piano del diritto internazionale

Nella sua presa di posizione del 21 maggio 2007, la Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE stabilisce che il protocollo finale del 29 aprile 2003 (fase 1), essendo un accordo internazionale, riveste un carattere vincolante per le parti contraenti. Di conseguenza, da parte del Principato del Liechtenstein possono essere forniti servizi in Svizzera conformemente alle disposizioni concordate nel protocollo finale. Per il resto, se il protocollo finale non prevede diversamente viene applicata la normativa svizzera, misure d'accompagnamento incluse.

3. Il protocollo finale del 29 aprile 2003 e i suoi effetti sull'attuazione della legge sui lavoratori distaccati

Il protocollo finale è prevalente rispetto alle prescrizioni svizzere in materia di autorizzazione e notifica e deve essere considerato, in particolare, nell'attuazione della legge sui lavoratori distaccati.

³ Schlussprotokoll vom 29. April 2003 über den Abschluss der schweizerisch-liechtensteinischen Gespräche aufgrund Ziffer 2.1 bis 2.3 des bilateralen Protokolls zur Vaduzer Konvention (Rechtsstellung der beiderseitigen Staatsangehörigen, die bereits im anderen Vertragsstaat wohnhaft sind, sowie grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung im Bereich des Gewerbes). Vedi allegato.

⁴ Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera; LDist); RS **823.20**.

⁵ Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist); RS **823.201**.

Referenz: 2007-12-06/14

3.1 Campo di applicazione a livello aziendale e personale

- i datori di lavoro liechtensteinesi aventi domicilio o sede in Liechtenstein e i loro collaboratori che forniscono un servizio in Svizzera; il protocollo non è applicabile al prestito transfrontaliero di personale;
- i datori di lavoro svizzeri aventi domicilio o sede in Svizzera e i loro collaboratori che forniscono un servizio in Liechtenstein;
- le persone possono essere considerate collaboratori se beneficiano di un diritto di soggiorno permanente o se sono presenti legalmente sul mercato del lavoro della CE / dell'AELS da almeno 12 mesi⁶; sono compresi tacitamente i lavoratori di nazionalità liechtesteinese o svizzera;
- prestatori indipendenti di servizi cittadini di uno Stato membro della CE / dell'AELS.

Dal 1º gennaio 2005 – con l'entrata in vigore del secondo scambio di note del 21 dicembre 2004⁷ – il campo di applicazione comprende, oltre alle arti e ai mestieri, tutto il settore delle prestazioni servizi.

3.2 Prescrizioni in materia di notifica e autorizzazione

- la prestazione di un servizio, anche gratuita, per otto giorni al massimo entro un periodo di 90 giorni non è soggetta a notifica e autorizzazione;
- a partire dal nono giorno, entro un periodo di 90 giorni, la prestazione di un servizio è soggetta a notifica (vale per la singola impresa con lavoratori distaccati nonché per i lavoratori distaccati e i prestatori indipendenti di servizi); la notifica dell'impiego deve avvenire 8 giorni prima dell'inizio di quest'ultimo; la prestazione di servizi soggetta a notifica è limitata a un periodo di 90 giorni al massimo per anno civile;
- la prestazione di servizi di durata superiore a 90 giorni è soggetta a notifica; in questo caso, per la durata del servizio è possibile il rilascio di un permesso di breve durata CE/AELS;
- i collaboratori provenienti da **Stati terzi** sono **soggetti a notifica** già dal nono giorno entro un periodo di 90 giorni, e devono essere **integrati nel mercato del lavoro degli Stati CE / AELS** da 12 mesi⁸:
- se non sussiste obbligo di autorizzazione, nel quadro della prestazione di servizio non vengono svolte verifiche relative alla priorità dei lavoratori indigeni.

⁶ Si veda al punto 6.3.1 delle istruzioni OLCP (Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi 25 Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein).

⁷ Secondo scambio di note del 21 dicembre 2004 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sull'applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone firmato nell'ambito dell'Accordo di emendamento della Convenzione AELS; **RS 0.142.115.144.2**.

⁸ Schlussprotokoll vom 29. Oktober 2004 über den Abschluss der schweizerisch-liechtensteinischen Gespräche aufgrund Ziffer 2.4 des bilateralen Protokolls zur Vaduzer Konvention (Einführung der Gleichstellung von Schweizer Staatsangehörigen mit den EWR-Staatsangehörigen ohne Wohnsitz in Liechtenstein, resp. Einführung der Gleichstellung von liechtensteinischen Staatsangehörigen mit den EU-/EFTA-Staatsangehörigen ohne Wohnsitz in der Schweiz). Vedi allegato.

3.3 Condizioni salariali e lavorative minime

Il protocollo finale comprende soltanto un alleggerimento delle prescrizioni in materia di notifica ed autorizzazione per i prestatori di servizi di otto giorni al massimo entro un periodo di 90 giorni. Se il protocollo non prevede diversamente si applica la normativa svizzera, in particolare la legge sui lavoratori distaccati e la relativa ordinanza. Le condizioni lavorative e salariali minime (art. 2 LDist) valgono perciò di norma anche per i lavoratori distaccati provenienti dal Principato del Liechtenstein. Sono valide anche le eccezioni concernenti le prescrizioni minime per la retribuzione e le vacanze in caso di **lavori di esigua entità** e di **assemblaggio** (art. 4 LDist). A tale riguardo, è necessario rilevare che i servizi non soggetti a notifica, forniti per 8 giorni al massimo entro un periodo di 90 giorni, possono rientrare nel limite massimo di 15 giorni lavorativi per ogni anno civile fissato per i lavori di esigua entità (art. 3 cpv. 1 LDist), con conseguente cessazione dell'obbligo di adempiere alle prescrizioni minime in materia di retribuzione e vacanze. Questa eccezione non vale nei settori dell'edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell'edilizia nonché dell'industria alberghiera e della ristorazione (art. 4 cpv. 3 LDist).

3.4 Svolgimento di controlli

I controlli in loco, concernenti il rispetto delle condizioni salariali e di lavoro minime, possono essere svolti anche in caso di servizi non soggetti a notifica. Su richiesta, il datore di lavoro liechtensteinese deve mettere a disposizione degli organi di controllo tutti i documenti che provano l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali (art. 7 cpv. 2 LDist). A questo riguardo, è necessario tenere presente che, per i lavori prestati per un massimo di 8 giorni entro un periodo di 90 giorni, l'obbligo di notifica decade. Di conseguenza, in questi casi non può neppure essere pronunciata alcuna sanzione per infrazione dell'obbligo di notifica (art. 9 cpv. 2 lett. a LDist). Anche se, in mancanza di un obbligo di notifica, i controlli non possono essere svolti nell'ambito e secondo la procedura prevista dalla legge sui lavoratori distaccati e dalle convenzioni sulle prestazioni tra Confederazione e Cantoni, è necessario vigilare sul rispetto del divieto di discriminazione.

4. Prestatori indipendenti di servizi

Il protocollo finale è applicabile in uguale misura ai prestatori indipendenti di servizi in possesso della cittadinanza di uno Stato della CE / dell'AELS: in altri termini, i servizi forniti da prestatori indipendenti per 8 giorni, entro un periodo di 90 giorni, non sono soggetti a notifica. A partire dal 9° giorno, entro un periodo di 90 giorni, essi sono soggetti a notifica. I servizi forniti da prestatori indipendenti di durata superiore a 90 giorni sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

Per i prestatori indipendenti di servizi cittadini di uno Stato terzo valgono le disposizioni della LDDS e dell'OLS.

5. Prospettive

Attualmente, in vista dell'entrata in vigore dell'accordo di Schengen, sono in corso trattative con il Principato del Liechtenstein allo scopo di definire un accordo quadro concernente la collaborazione in materia di rilascio di visti, entrata nel Paese e soggiorno, come pure la collaborazione nell'area di confine. In relazione a questo accordo quadro verrà ridiscussa anche la prestazione transfrontaliera di servizi. In merito all'esito delle trattative verrete informati per tempo.

Referenz: 2007-12-06/14

Per il resto, si applica la circolare dell'UFM (già IMES) del 10 dicembre 2004 scambio di note tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla regolamentazione della circolazione delle persone tra i due Stati.

Vogliate prendere atto di quanto sopra e osservare il contenuto della presente nell'attuazione delle misure di accompagnamento.

Con i migliori saluti

Segreteria di Stato dell'economia

Ufficio federale della migrazione

Hans-Ulrich Scheidegger

Capo del campo di

prestazioni Condizioni di lavoro

Dieter W. Grossen

Direttore supplente dell'UFM

Allegati:

- Schlussprotokoll vom 29. April 2003 über den Abschluss der schweizerischliechtensteinischen Gespräche aufgrund Ziffer 2.1 bis 2.3 des bilateralen Protokolls zur Vaduzer Konvention [esiste solo in tedesco]
- Schlussprotokoll vom 29. Oktober 2004 über den Abschluss der schweizerischliechtensteinischen Gespräche aufgrund Ziffer 2.4 des bilateralen Protokolls zur Vaduzer Konvention [esiste solo in tedesco]